



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILERI, CASTELLONE, ENDRIZZI, DI MARZIO,
Giuseppe PISANI, MAUTONE e MARINELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2019

Disposizioni in materia di titolarità e gestione delle farmacie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 novembre 1991, n. 362, recante « Norme di riordino del settore farmaceutico », stabilisce all'articolo 7, comma 1, in merito alla titolarità e gestione della farmacia che: « Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata ». Al comma 2 si prescrive inoltre che: « Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica ».

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo che per le società di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991 i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o le società debbano essere interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società già costituite sono tenute ad adeguarsi a tali disposizioni entro trentasei mesi. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro. Viene, altresì, istituito presso il

Ministero della salute, un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le suddette sanzioni.

Il comma 2 sostituisce i commi 158 e 159 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza ». In particolare, il comma 158 vigente stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. La modifica del presente disegno di legge prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, possano controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata già costituite (comma 3).

Il comma 159 vigente prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La modifica del comma 159 del presente disegno di legge stabilisce che, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta le sanzioni previste dall'ar-

articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato ». In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, in caso d'inosservanza da parte delle so-

cietà già costituite, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al comma 158 (comma 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o le medesime società devono essere interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tali condizioni costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti iscritti all'albo nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.

2-ter. Le società di cui al comma 1 già costituite sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al comma *2-bis* entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adeguamento alle predette società l'autorità competente applica una sanzione di euro 50.000.

2-quater. Presso il Ministero della salute è istituito un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma *2-ter* ».

2. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

« *158.* I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,

n. 362, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

159. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 158 la medesima Autorità applica le sanzioni previste dall'articolo 15 della citata legge n. 287 del 1990. ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 124 del 2017, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi dalla medesima data. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del primo periodo del presente comma, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica una sanzione di euro 100.000 per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 124 del 2017, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 affluiscono al Fondo a tutela delle piccole farmacie di cui all'articolo 7, comma 2-*quater*, della legge n. 362 del 1991, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

